

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
542/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO, IN
ORDINE ALLA SPECIFICAZIONE DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA MEDESIMA CAPACITÀ

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- il regolamento UE n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento UE n. 703/2015 della Commissione del 30 aprile 2015 (di seguito: Regolamento 703/2015);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 137/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 552/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 425/2016/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/GAS);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento 984/2013, ha istituito, ai sensi del Regolamento 715/2009 un codice di rete, da applicarsi con decorrenza 1 novembre 2015, relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas presso i punti di interconnessione con altri paesi appartenenti all’Unione europea;
- il medesimo Regolamento 984/2013 prevede che la capacità offerta sia espressa in unità di energia per unità di tempo e sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g;
- il Regolamento 312/2014 ha istituito, ai sensi del Regolamento 715/2009, un codice di rete che fissa le norme per il bilanciamento del gas, comprese le norme relative a nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto;
- il medesimo Regolamento 312/2014 ha disposto l’adozione del kWh quale unità di misura per la nomina, la determinazione degli sbilanci e la notifica delle transazioni fra utenti;
- il Regolamento 703/2015 ha istituito, ai sensi del Regolamento 715/2009, un codice di rete in materia di interoperabilità e di scambio di dati e di gestione armonizzata dei sistemi di trasporto, il quale definisce la serie comune di unità di misura e le condizioni di riferimento da utilizzare, con decorrenza 1 maggio 2016, per qualsiasi scambio e pubblicazione di dati relativi al Regolamento 715/2009; in particolare, come unità di misura per il potere calorifico superiore (PCS), l’energia e l’indice di *Wobbe* sono da utilizzare rispettivamente il kWh/m³, il kWh e il kWh/m³; le condizioni di riferimento per il volume di gas sono la temperatura di 0 °C e la pressione di 1,01325 bar, mentre per il PCS, l’energia e l’indice di *Wobbe* la temperatura di combustione di riferimento è pari a 25 °C;
- con la deliberazione 137/2014/R/GAS, l’Autorità, a valle della consultazione di cui al documento per la consultazione 270/2013/R/GAS, ha adeguato le modalità di allocazione delle capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con altri paesi appartenenti all’Unione europea alle disposizioni del Regolamento 984/2013;
- con la deliberazione 552/2014/R/GAS, l’Autorità ha approvato le modifiche del Codice di Rete finalizzate al recepimento delle disposizioni della deliberazione

137/2014/R/GAS, predisposte da Snam Rete Gas in esito al processo di consultazione; le predette modifiche hanno previsto di continuare ad esprimere, in Smc/g, le capacità conferite, individuate mediante l'applicazione alle capacità assegnate in kWh/h presso la piattaforma PRISMA di un fattore di conversione determinato da Snam Rete Gas, in coordinamento con gli operatori interconnessi.

CONSIDERATO CHE:

- con nota in data 31 luglio 2015 (prot. Autorità 23504 del 5 agosto 2015), Snam Rete Gas ha trasmesso una relazione relativa al cambiamento delle unità di misura di riferimento, in asserita ottemperanza alle disposizioni dei Regolamenti 984/2013, 312/2014 e 703/2015;
- la proposta prevede, in particolare, che, ai fini della conversione in energia dei volumi, sia adottato un PCS espresso in kWh/Sm³, con temperatura di riferimento dei volumi pari a 15 °C e temperatura di combustione pari a 25 °C;
- al fine di rappresentare l'energia con temperatura di combustione pari a 25 °C, la metodologia proposta da Snam Rete Gas prevede l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa tecnica (UNI EN ISO 6976) o, in alternativa, laddove non sia disponibile la concentrazione molare dei singoli componenti la miscela del gas naturale, applicando al PCS, oggi misurato dagli impianti, un coefficiente di conversione elaborato dalla medesima società sulla base di uno studio commissionato al Politecnico di Milano; la conversione all'unità di misura di energia è effettuata attraverso l'impiego del PCS medio rilevato nell'anno termico precedente, espresso in kWh/Sm³ e convertito in unità di misura in energia secondo la metodologia proposta;
- secondo quanto indicato dalla medesima società, tale proposta rappresenta uno *step* intermedio in vista dell'adeguamento integrale alle disposizioni europee di cui al Regolamento 703/2015, per il quale sarebbe necessario l'allineamento della totalità degli strumenti di misura della filiera del gas alle nuove condizioni di riferimento per la determinazione dei volumi (0 °C) e il conseguente coinvolgimento delle amministrazioni statali e regionali competenti in materia;
- con riferimento a detta proposta, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 settembre 2015 (prot. Autorità 28407 dell'1 ottobre 2015), ha fornito, in vista dell'adeguamento integrale alle disposizioni europee, il proprio nulla osta all'applicazione della proposta di Snam Rete Gas in materia di conversione dell'unità di misura e di condizioni di riferimento per la determinazione dei volumi e del PCS, a condizione che tale metodologia sia parallelamente adottata dalle altre società di trasporto operanti sulla rete di trasporto nazionale e regionale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 470/2015/R/GAS, l'Autorità ha approvato le modifiche del Codice di Rete, funzionali all'attuazione del Regolamento 312/2014, nonché funzionali al conferimento della capacità in unità coerenti con il Regolamento 984/2013, prevedendone la decorrenza ad una data, non successiva all'1 ottobre 2016, definita con successivo provvedimento;
- la medesima deliberazione ha disposto l'efficacia dall'1 ottobre 2015 delle disposizioni che prevedono l'espressione dei bilanci di trasporto in unità di energia, coerenti con il Regolamento 312/2014;
- con la deliberazione 312/2016/R/GAS, l'Autorità ha approvato il testo integrato del bilanciamento funzionale all'attuazione del Regolamento 312/2014 e ne ha fissato l'entrata in vigore dall'1 ottobre 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nella versione del Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall'Autorità, sono indicate esclusivamente le condizioni di riferimento per la misura del gas naturale, come individuate dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 164/00, ossia di 15 °C quale temperatura di riferimento per i volumi, e di 15 °C quale temperatura di combustione per il PCS; non sono, invece esplicitate le nuove condizioni di riferimento oggetto del conferimento di capacità, vale a dire 15 °C per il volume e 25 °C per il PCS, né la metodologia adottata per convertire il PCS da 15 °C a 25 °C;
- non risulta attualmente soddisfatta la condizione che la conversione alle nuove unità di misura e condizioni di riferimento del gas sia parallelamente adottata dalle altre società di trasporto operanti sulla rete di trasporto nazionale e regionale;
- per tali ragioni, non può ritenersi completato il processo di conversione delle capacità di trasporto oggetto del conferimento e, conseguentemente, dei relativi corrispettivi, con riferimento al sistema del trasporto nazionale del gas.

RITENUTO CHE:

- nelle more del completamento del processo di conversione alle unità di misura e nelle condizioni di riferimento sopra descritto, sia necessario sospendere l'efficacia delle disposizioni contenute al Capitolo 5 del Codice di Rete che prevedono il conferimento delle capacità di trasporto in kWh/giorno a valere dall'1 ottobre 2016;
- sia, conseguentemente, necessario prevedere che, sino a successivo provvedimento dell'Autorità, si applichino le attuali disposizioni del Codice di Rete che prevedono il conferimento in Smc/g;

- sia opportuno che, a regime, l'utilizzo di unità di misura e condizioni di riferimento coerenti con le disposizioni europee si applichi ai conferimenti di capacità presso tutti i punti della rete di trasporto nazionale e regionale, secondo la medesima metodologia di conversione; e che, a tal fine, l'impresa maggiore di trasporto svolga la necessaria attività di coordinamento operativo con gli altri gestori delle reti di trasporto;
- sia opportuno che le nuove condizioni di riferimento nonché la metodologia di conversione trovino opportuna formalizzazione nell'ambito dei Codici di Rete delle imprese di trasporto o, ove non disponibili, nelle condizioni transitorie di accesso al servizio di trasporto;
- a tal proposito, sia necessario richiedere ai gestori delle reti di trasporto di presentare una modifica dei rispettivi Codici di Rete o, ove non disponibili, delle condizioni transitorie di accesso al servizio, per tenere conto di quanto esposto in precedenza, in esito alla condivisione della metodologia di conversione con l'impresa maggiore di trasporto;
- sia opportuno valutare l'eventuale applicazione della nuova unità di misura anche alla fatturazione dei corrispettivi variabili e degli oneri di sistema; e che, a tal proposito, tale proposta possa essere valutata nell'ambito della consultazione, da avviarsi prossimamente, relativa ai criteri tariffari del trasporto per il quinto periodo di regolazione

DELIBERA

1. di prevedere che, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, continuino ad applicarsi le vigenti disposizioni del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, che prevedono che la capacità oggetto del conferimento sia espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas;
2. di richiedere, a Snam Rete Gas, di svolgere un ruolo di coordinamento operativo con i gestori delle reti di trasporto per la condivisione di una metodologia comune da applicare su tutti i punti della rete di trasporto nazionale e regionale ai fini della conversione delle unità di misura e delle condizioni di riferimento per i conferimenti di capacità;
3. di prevedere che, a conclusione del processo di cui al precedente punto 2, i gestori delle reti di trasporto trasmettano, all'Autorità, una proposta di modifica del proprio Codice di Rete o, ove non disponibile, delle condizioni transitorie di accesso al servizio per tener conto della metodologia adottata;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati e al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per i seguiti di competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alle imprese di trasporto in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
6. di pubblicare il presente provvedimento dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni